SENATO DELLA REPUBBLICA

--- IX LEGISLATURA ----

(N. 1492)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARCHIO, PISTOLESE, CROLLALANZA, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANO, POZZO, RASTRELLI e SIGNORELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 SETTEMBRE 1985

Nomina di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti del 19 luglio 1985 che hanno determinato il « Venerdì nero » della lira

Onorevoli Senatori. — Il tracollo del cambio della lira nei confronti del dollaro, avvenuto il 19 luglio 1985, non può venire tranquillamente accettato dal Parlamento che ha l'obbligo — e soprattutto in questo caso — di intervenire con la pienezza dei propri poteri ispettivi che devono penetrare ben oltre la facciata della ricostruzione dei fatti, effettuata dalla stampa (vedi « Il Sole - 24 Ore » del 21 luglio 1985) e attingere ai motivi, ai moventi e soprattutto alle responsabilità.

Non si può liquidare tutto con l'accreditamento, sin dai primissimi momenti (vedi notiziari TV e radio), di un incidente tecnico determinato « solo da cretini » — parole del ministro Goria che sono entrate in tutte le case — che acquistano un dollaro a 2.200 lire, ed accogliere passivamente i soporiferi ed orchestrati termini dei

vari annunciatori radio-televisivi, quasi parlassero secondo schemi di preordinate veline.

Ormai, i giuochi, almeno apparentemente, sono fatti, ma restano da chiarire, molte, tante cose. Si domandava Remo Cacciafesta su « Il Giornale » « se quel che è accaduto, è accaduto perchè la Banca d'Italia era " distratta" o perchè ha inteso mandare al Governo un segnale, diciamo, più perentorio dei molti che gli ha pur indirizzati di recente ». Ciò va chiarito.

Ma Cacciafesta scriveva, anche, che « resta da sapere se l'ENI attendesse con tutta innocenza a una normale transazione collegata a certe sue scadenze, e abbia del tutto casualmente posato il piede su una mina; o se sia stato sorpreso e punito a caro prezzo (e noi con lui), mentre tentava un'operazione speculativa, anticipando di qualche ora una

svalutazione di cui aveva avuto sentore; oppure (terza ipotesi) se si sia prestato a recitare una parte preordinata — e poco onorevole — in un'operazione concertata con la stessa Banca d'Italia, o con il Governo, o con chissà chi ».

Ed anche questo va chiarito.

Ma ancora resta da sapere « se il Governo sia stato spiacevolmente sorpreso, o non abbia in qualche modo ispirato la manovra che gli consente di mettere gli interlocutori europei davanti al fatto compiuto di una svalutazione davvero selvaggia (quanti giorni sono passati dal vertice di Milano?) ». E va chiarito.

Noi facciamo nostri, per la necessità della chiarezza che impellente si impone, questi interrogativi, ma chiediamo chiarezza anche sull'operato dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, per aver eseguito l'ordine solamente sul mercato italiano. Non poteva (o non doveva) operare anche, ed almeno, sulla piazza di Francoforte con la quale non vi sono problemi di fuso orario?

Cose tanto inspiegate ed inspiegabili alimentano il sospetto di « affari » come determinanti dell'operazione.

Da ciò la nostra richiesta di un'attenta, precisa indagine nei confronti dell'ENI; nei confronti della Banca d'Italia; nei confronti del Ministro del tesoro; nei confronti dell'Istituto bancario San Paolo di Torino.

Affidando questo disegno di legge all'approvazione degli onorevoli colleghi, vorremmo veramente che il vecchio ma sempre valido brocardo del *cui prodest* venisse sviscerato in tutte le sue componenti, senza limitazioni, remore o riguardi, nell'interesse di tutti e specialmente dell'immagine dell'Italia la cui credibilità, oggi, all'estero naufraga nel sorriso di sufficiente ed ironica superiorità, se chi ci osserva è persona adusa a controllarsi, altrimenti nell'aperto sghignazzare.

Siccome questo non ci sta bene, siccome questo il popolo italiano non se lo merita, chiediamo che i responsabili di questa farsa dolorosamente grottesca siano individuati.

Per una ricostruzione dei fatti riteniamo opportuno allegare quanto apparso su « Il Sole - 24 Ore » del 21 luglio: « DIETRO LE QUINTE DEL FIXING MINUTO PER MINUTO

Giovedì 18 - Sera

Il "venerdì nero" della lira comincia, in realtà, nella tarda serata di giovedì. Quando il presidente del Consiglio, Bettino Craxi. concorda con il ministro del Tesoro, Giovanni Goria, e con il Governatore della Banca d'Italia, Carlo Azeglio Ciampi, la svalutazione della moneta. Il momento prescelto sembra a tutti il migliore: il dollaro si sta sgonfiando, sulla lira non ci sono pressioni speculative, i mercati sono tranquilli e con i partiti della maggioranza è in corso una verifica che promette di dare qualche risultato anche ai fini di un raddrizzamento dei conti pubblici. In più, alcuni provvedimenti per recuperare qualche migliaio di miliardi sono già pronti e dovrebbero bastare per chiedere ai partners europei il via libera a un deprezzamento della lira anche al di là della soglia consentita. Sulla quale, peraltro. la Banca d'Italia ha già provveduto, accortamente, a farla scendere. Craxi, Goria e Ciampi si lasciano con un impegno di riservatezza assoluta e con la prospettiva di un week-end magari impegnativo, ma non più altri. Invece ...

Venerdì 19

Ore 12,30. Alla Banca d'Italia arriva una telefonata dell'ENI: annuncia che l'ente intende effettuare in giornata l'acquisto di 125 milioni di dollari, anticipando un'operazione già prevista per lunedì 22 con valuta 24 (come da telex del 12 luglio). Al telefono è l'impiegato dell'ENI che ha materialmente il compito di eseguire l'ordine, Petracca. Dalla Banca d'Italia, Fabrizio Saccomanni, che è il responsabile dei servizi con l'estero, suggerisce a Petracca di spostare a lunedì la partita rispettando le scadenze prefissate. Saccomanni sottolinea il suggerimento con il fatto che lunedì ci sarebbero state le condizioni di mercato più adatte. Petracca risponde di non poter rinviare l'ordine.

Ore 13,00. L'ENI passa l'ordine all'Istituto San Paolo di Torino, banca agente, perchè lo esegua sul mercato.

Il San Paolo, come di consueto, avvisa la Banca d'Italia nella persona del dottor Santarelli, il funzionario addetto alla sala cambi, chiedendo come deve comportarsi.

Ore 13,15. Santarelli, sentito Saccomanni e d'intesa con il membro del Direttorio presente in sala cambi (si tratta del direttore generale, Lamberto Dini), invita il centro cambi del San Paolo a passare a listino l'intero ammontare dell'ordine ricevuto dall'ENI. A sua volta, il San Paolo chiede alla Banca d'Italia se sarà l'istituto centrale a fornire i dollari richiesti: la risposta è negativa, accompagnata dall'avvertimento che il dollaro potrebbe chiudere più alto del giorno precedente. Intanto, a Milano, il rappresentante della Banca d'Italia in piazza Affari chiede agli operatori di ritardare di un quarto d'ora l'inizio del fixing, essendo in corso consultazioni.

Ore 13,20. Preoccupato delle possibili conseguenze, il San Paolo contatta l'ENI, informando Petracca dell'avvertimento di Banca d'Italia e chiedendo se intende confermare l'ordine. Petracca conferma l'ordine e il San Paolo lo esegue.

Ore 13,30. La Banca d'Italia chiede al San Paolo se l'ordine ENI è confermato o revocato. Il San Paolo risponde che è confermato.

Ore 13,35. In Borsa ha finalmente inizio la seduta per il fixing, cominciando come di consueto dal dollaro. La domanda dell'ENI non trova contropartite e il cambio si impenna fino a 2.200 lire: a questo livello vengono ceduti circa 73 milioni di dollari a Milano, il resto sulla piazza di Roma. « Fissato » il dollaro, si passa al marco tedesco che viene quotato 664,70 lire con scambio di 156 milioni di marchi.

Ore 13,45. Informato dello svolgimento dei fatti e delle abnormi conseguenze sul mercato, il Ministro del tesoro decide di chiudere, per quel giorno, le contrattazioni. Il decreto relativo viene firmato da Goria e un comunicato congiunto Tesoro-Banca d'Italia ufficializza la decisione. Con la precisazione che i fixing di dollaro e marco restano acquisiti.

Il resto del "venerdì nero" è noto e non è ancora concluso, per cui acquistano interesse le ricostruzioni dei fatti provenienti dai quattro protagonisti ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta composta da 12 deputati e da 12 senatori nominati rispettivamente dai Presidenti dei due rami del Parlamento, su designazione dei presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun Gruppo.

Art. 2.

Il presidente della Commissione, nominato d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è scelto tra parlamentari che hanno una anzianità di almeno due legislature.

Art. 3.

La Commissione d'inchiesta ha il compito di accertare le cause, i motivi, le ragioni che hanno determinato il « venerdì nero » della lira il 19 luglio 1985 e, in particolare, nei confronti dell'ENI:

- 1) in base a quale contratto ed a chi l'ENI doveva pagare 125 milioni di dollari e quale era il termine ultimo per il pagamento:
- 2) se il termine ultimo per il pagamento non era imminente e procrastinabile (si parla di martedì 22 luglio) per quali motivi l'ordine di acquisto dei 125 milioni di dollari venne impartito proprio nel giorno della chiusura settimanale del *fixing*, quando qualsiasi operatore evita operazioni rilevanti;
- 3) se sono state rispettate e tempestivamente — le normali procedure nei confronti delle autorità monetarie (Banca d'Italia, Ufficio italiano dei cambi) e quale riscontro ha avuto l'annuncio dell'operazione;

4) quali sono gli elementi tecnici che hanno determinato un ordine d'acquisto a « tetto libero » per un simile importo come se esistesse una improcrastinabile urgenza;

nei confronti del Ministro del tesoro:

- 1) per accertare se, e quando, venne a conoscenza o fu avvertito dell'operazione, e quali furono le decisioni prese o i suggerimenti dati;
- 2) per quali motivi, avendone la possibilità, non decretò la sospensione dei cambi prima del *fixing*;
- 3) per quali motivi tecnici, politici, economici intervenne con decreto di sospensione dei cambi quando i giuochi erano stati fatti;

nei confronti della Banca d'Italia:

- 1) per accertare quando e la determinazione dell'ora ha la massima importanza venne avvertita dell'operazione;
- 2) chi ne fu avvertito, a quale livello, e da chi;
- 3) quale fu il parere espresso dall'ENI sull'operazione;
- 4) per quale motivo, avendone tutte le facoltà, non intervenne come fanno le banche centrali per evitare il crollo della lira che si era presentato subito nella sua imponenza;
- 5) se questa astensione è stata decisa sotto la propria diretta responsabilità o se venne adottata dopo aver avvertito, e quando, il Ministro del tesoro e se l'astensione venne con questi concordata;

nei confronti dell'Istituto bancario San Paolo di Torino:

- 1) per accertare quando (a quale ora) ricevette l'ordine di effettuare l'operazione;
- 2) se, nell'ordine, era stato lasciato libero di scegliere le piazze, dove operare meno onerosamente, oppure se l'ordine comportava l'obbligo di agire esclusivamente sul mercato italiano;

3) per accertare se operando su più piazze l'onere dell'operazione sarebbe stato nettamente inferiore.

La Commissione, infine, deve accertare da chi effettivamente l'operazione è stata suggerita e pilotata; quali persone, enti ed altri ne hanno tratto vantaggio, e se corrisponde al vero che, nella mattinata del 19 luglio 1985, sul mercato italiano sarebbero stati disponibili mediamente 250 milioni di dollari.

Art. 4.

Nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione procede con gli stessi poteri e le limitazioni dell'autorità giudiziaria, avvalendosi di ogni mezzo ed istituto procedurale sia penale, sia civile, sia amministrativo o militare.

Per tanto ha il potere di:

- a) ordinare l'esibizione ed il sequestro di atti, documenti o cose nonchè la perquisizione personale e domiciliare;
- b) ordinare l'ispezione di luoghi o di cose;
- c) ordinare la perizia quando l'indagine richiede cognizioni tecniche specializzate;
- d) convocare ed esaminare le persone che ritiene a conoscenza di fatti, di notizie, utili ai fini dell'inchiesta, e procedere ai necessari confronti.

Art. 5.

Per gli accertamenti al di fuori dei confini della Repubblica, la Commissione d'inchiesta si avvale della piena disponibilità del Ministero degli affari esteri nei limiti della legislazione di ciascuno Stato.

Art. 6.

Di fronte alla Commissione d'inchiesta non possono essere eccepiti il segreto professionale, giornalistico, bancario o di ufficio.

Per quanto concerne la eccezione del segreto politico o militare la Commissione ne informa per iscritto il Presidente del Consiglio dei ministri che, immediatamente, prescrive le cautele da assumere e da rispettare in relazione alla sicurezza dello Stato.

Art. 7.

Le persone che la Commissione d'inchiesta intende ascoltare, di norma, sono convocate per iscritto. Ammonite della importanza morale dell'atto e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza, sono invitate a pronunciare la formula: « Giuro di dire la verità e nient'altro che la verità », e vengono udite separatamente.

La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, può deliberare di procedere a confronti.

Se la persona convocata, senza un legittimo impedimento, non si presenta nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati, il presidente della Commissione, o chi ne fa le veci, ne ordina l'accompagnamento a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 8.

Può essere intesa la persona imputata o indiziata in un procedimento penale, civile, militare o amministrativo, pendente per gli stessi fatti sui quali la Commissione svolge l'inchiesta.

Le dichiarazioni rese dalle persone convocate, come gli atti o i documenti o le cose da esse esibiti, una volta acquisiti dalla Commissione, non possono essere usati a carico della persona stessa in procedimenti penali, civili, amministrativi o militari instaurati nei loro confronti per i medesimi fatti sui quali la Commissione svolge l'inchiesta.

Art. 9.

Quando è necessario acquisire atti, documenti o cose pertinenti alla materia dell'inchiesta, il presidente, su deliberazione della Commissione, ne ordina la esibizione e, se

questa viene rifiutata, il sequestro. Alla esecuzione del sequestro o della perquisizione, può delegare un ufficiale di polizia giudiziaria.

Nel procedere alle relative operazioni, l'ufficiale di polizia giudiziaria, non può aprire carte o documenti sigillati o comunque chiusi, e deve rimetterli alla Commissione senza prendere comunque conoscenza del loro contenuto.

Art. 10.

Quando, per la stessa materia su cui si svolge l'inchiesta parlamentare, è aperto procedimento penale, anche militare, la Commissione, su deliberazione presa a maggioranza dai componenti, può chiedere alla autorità giudiziaria notizie, atti, documenti, acquisiti anche nel corso di indagini istruttorie. L'autorità giudiziaria fornisce i documenti in copia.

Nel caso di una contemporanea inchiesta amministrativa, la Commissione può chiedere la copia degli atti e, sentita la competente autorità amministrativa, ha facoltà di domandare la sospensione del procedimento in corso sino alla conclusione dell'inchiesta parlamentare. L'autorità amministrativa è tenuta ad uniformarsi alle richieste.

Art. 11.

La Commissione d'inchiesta è convocata per la propria costituzione con atto congiunto dei Presidenti dei due rami del Parlamento e, con voto limitato ed a maggioranza relativa, elegge fra i propri componenti due vice presidenti, e due segretari che, con il presidente, formano l'ufficio di Presidenza.

Art. 12.

Il componente della Commissione che ritiene d'essere interessato alla materia dell'inchiesta, direttamente ovvero per rapporti di parentela, per motivi d'ufficio o perchè sta per essere inteso come interessato sui fatti su cui indaga la Commissione o perchè ne

ha avuto notizia o è stato parte, o escluso, in precedente inchiesta analoga o connessa, ha l'obbligo di farlo presente alla Commissione che, a maggioranza dei propri componenti, delibera sull'esistenza dell'incompatibilità.

Il componente di cui è accertata l'incompatibilità viene sostituito, secondo le norme dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 13.

Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la elezione dei vice presidenti e dei segretari e per l'approvazione della relazione conclusiva, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.

I lavori della Commissione sono raccolti a verbale dagli stenografi che possono avvalersi del sussidio di apparecchi di registrazione.

Art. 14.

Per i servizi di segreteria della Commissione i Presidenti delle due Camere decidono di comune accordo, dando la preferenza al personale del ramo del Parlamento presso il quale ha sede la Commissione.

Art. 15.

La Commissione, per motivi di consulenza o di collaborazione tecnica, può deliberare di servirsi dell'opera di persone estranee al personale delle Camere rimettendone la scelta all'ufficio di Presidenza della Commissione stessa.

Art. 16.

Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei suoi componenti di redigere la relazione.

Se nella conclusione dell'inchiesta non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.

La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera sulla pubblicazione dei verbali, delle sedute, del testo di quanto riferito dalle persone convocate, dei documenti e degli atti.

Art. 17.

Gli oneri per la gestione della Commissione d'inchiesta sono ripartiti in parti eguali tra i bilanci della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.